

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 122-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 settembre 1963
(V. Stampato n. 378)*

presentato dal Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 settembre 1963*

COMUNICATI ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1963

Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge — approvato nei suoi articoli dalla Commissione finanze e tesoro in sede redigente — il Governo, nell'intento di reperire mezzi finanziari atti ad assicurare la copertura del proposto provvedimento di aumento delle pensioni degli impiegati dello Stato e delle aziende autonome, propone un aumento dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari.

La misura di tale aumento è del 3,50 per cento, sicchè l'aliquota stessa passa dal 4 al 7,50 per cento, rimanendo peraltro ferma alla presente misura del 2,50 per cento l'aliquota per imposta di registro per trasferimenti relativi all'edilizia economica e popolare.

Non è inopportuno avere davanti il quadro delle norme succedutesi e dell'andamento delle aliquote dal 1923 ad oggi.

Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, colpiva i trasferimenti di immobili a titolo oneroso mediante imposta di registro con aliquota del 4 per cento per i valori fino a 200 lire, con quella del 5,20 per cento per valori superiori a 200 lire e con aliquota dell'8 per cento per valori superiori a 400 lire.

Con decreto 12 agosto 1927, n. 1463 la terza aliquota fu ridotta al 6 per cento e successivamente la stessa fu ricondotta all'8 per cento mediante il decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1016.

Il decreto-legge 12 aprile 1943, n. 234 abrogava tutte e tre le aliquote e vi sostituiva una imposizione a 5 scaglioni, nel complesso molto più gravosa: 3 per cento fino a 5.000 lire; 12 per cento sul valore eccedente le 5.000 lire e non superiore a 100.000; 20 per cento sul valore eccedente le 100.000 e non superiore a 1.500.000 lire; 25 per cento sul valore eccedente lire 1.500.000 e non superiore a 5 milioni; 30 per cento sul valore eccedente i 5 milioni.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, si tornò al sistema delle aliquote uniformi su tutto il valore, distinguendo solo due tassi: 3 per cento fino al valore di 5.000 lire e 10 per cento per i valori superiori. Inoltre si reintrodusse la riduzione

di un quarto per i trasferimenti effettuati entro un triennio dal precedente trasferimento a titolo oneroso.

Nel 1954 con la legge 6 agosto, n. 603, istitutiva di una imposta sulle società e recante modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari, si è tornati all'imposta di registro a scaglioni sui trasferimenti immobiliari e si sono mitigati sensibilmente i tassi. I trasferimenti immobiliari infatti sono colpiti con un'aliquota del 2 per cento per i valori fino a 1 milione e con quella del 5 per cento per la parte di valore che supera un milione.

Il carico nominale è quindi notevolmente più lieve di quello stabilito nel 1923 e di quello del 1927.

Finalmente, con legge 27 maggio 1959, n. 355, l'aliquota d'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore viene stabilita nella misura del 4 per cento mentre per l'edilizia popolare ed economica, a modifica dell'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, si fissa l'aliquota del 2,50 per cento.

La legislazione in atto stabilisce per le aliquote dell'imposta di registro le seguenti misure: trasferimenti dei diritti immobiliari 4 per cento; trasferimenti di cose mobili, appalti e concessioni di pubblici servizi 2 per cento; obbligazioni di somme e finanziamenti del genere 1,5 per cento; quietanze, locazioni e simili contratti 0,50 per cento.

Dal quadro presente scaturisce l'esistenza di una graduatoria suscettibile di revisione e perfezionamento.

L'aumento dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti dei diritti immobiliari mira al raggiungimento di una certa perequazione delle aliquote. Le ripercussioni sul mercato dei trasferimenti non sono prevedibili con certezza nel loro aspetto quantitativo ma è da ritenere che un'eventuale contrazione sarebbe di natura momentanea.

È da ricordare pure che con legge 28 luglio 1961, n. 828, l'aliquota relativa ai contratti d'appalto — ridotta all'1 per cento con legge 4 aprile 1953, n. 261 — è stata riportata al 2 per cento, con aumento quindi del 100 per cento.

Il testo del disegno di legge che la Commissione propone all'approvazione dell'Assemblea è uguale a quello approvato dalla Camera dei deputati. Esso si diversifica dalla proposta governativa per l'elevazione dell'aliquota dal 7 al 7,50 per cento correlata alla soppressione dell'articolo 2 col quale si proponeva l'elevazione dal 2,50 per cento (legge 27 maggio 1959, n. 355) al 3,50 per cento di quella relativa all'edilizia.

L'aver quindi mantenuto in vigore l'articolo 2 della richiamata legge 27 maggio 1959 è un elemento di tranquillità per il settore dell'edilizia popolare che anzi, in senso relativo, trae un notevole vantaggio. Tenendo conto dell'andamento dei dati previsionali e di quelli dei consuntivi, sia pur provvisori, degli ultimi esercizi, considerando che mediamente il gettito relativo al settore trasferimenti immobiliari incide per circa il 50 per cento sul gettito complessivo, considerando ancora che alcuni mesi sono già trascorsi dell'esercizio 1963-64 e che l'aumento dell'aliquota può esercitare anche una certa influenza sull'andamento globale dei trasferimenti immobiliari, si può prevedere il maggior gettito di 60 miliardi conseguente alla nuova misura dell'aliquota proposta.

Il disegno di legge proposto è uno di quei provvedimenti adottati sotto l'assillo della necessità ed urgenza di reperire mezzi finanziari a copertura di altri provvedimenti (nel nostro caso certamente giusti ed attesi).

È però fuor di dubbio che la materia impositiva dell'imposta di registro andrebbe meglio riconsiderata e adeguata.

Vi è tutta una sequela di esenzioni e facilitazioni che occorrerebbe rivedere. La revisione delle aliquote e quelle del riordino delle agevolazioni e delle esenzioni sono strettamente legate a quella della valutazione degli imponibili.

Accertare un valore sufficientemente aderente alla realtà economica è impresa ancora più difficile nel caso di tributo di registro per il fatto che la legge, anziché al valore effettivo, fa riferimento al valore venale di comune commercio. Ciò causa spesso sfasature stridenti col valore capitale desunto dal reddito e dal tasso d'interesse di mercato.

Basta considerare ad esempio l'ubicazione di immobili di pari entità e caratteristiche in zone prospere o depresse. Occorre ancora un necessario coordinamento dell'imposta di registro con altri tributi che colpiscono gli stessi cespiti. È innegabile alle volte la opportunità di unificare la tassazione di un medesimo contratto soggetto all'I.G.E. e all'imposta di registro.

Indipendentemente dalle prospettive di una generale e organica riforma del sistema tributario italiano, sembra alla Commissione finanze e tesoro che debba porsi subito allo studio l'opportunità di ripristinare un sistema di aliquote adeguato sia al livello attuale economico-finanziario sia alle nuove realtà economiche.

Con tale voto e con le considerazioni di cui sopra la Commissione raccomanda a mio mezzo l'approvazione del disegno di legge.

DE LUCA Angelo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegata A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50 per ogni cento lire;

b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno dopo tale data.